

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1529

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOZZANI, CORTELAZZO, CASINO, GAGLIARDI, GIACOMETTO,
LABRIOLA, MAZZETTI, RUFFINO**

Disposizioni per la pianificazione del territorio, la rigenerazione urbana, il contenimento del consumo del suolo e il riuso edilizio e urbanistico, nonché delega al Governo in materia di riqualificazione delle aree urbane

Presentata il 23 gennaio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra gli elementi che rendono difficile la vita del cittadino italiano, incrementandone il senso di distacco dalle istituzioni repubblicane, è sicuramente da annoverare l'eccessiva — e spesso inutile — complessità di leggi e regolamenti.

Ad aumentare questo senso di disagio del cittadino, accompagnato da gravose perdite di tempo e inevitabilmente foriero di violazioni ed elusioni, concorre senza dubbio la forma degli stessi testi normativi, che si presentano ampollosi, inutilmente retorici e poco chiari nei loro obiettivi.

Questo insieme di negatività è particolarmente presente nei testi dei progetti di legge — nessuno di essi è infatti mai stato approvato — con cui il Parlamento ha cer-

cato di normare la questione del « controllo del consumo di suolo », inteso — anche alla luce della nota proposta di direttiva COM/2006/0232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2006 (non a caso mai approvata) — come passaggio obbligato per assicurare, a noi stessi e alle generazioni future, il godimento dei beni naturali e paesaggistici dell'Italia, nonché dignitose condizioni di vita in borghi e città.

Nell'affrontare questo problema è largamente prevalsa un'ottica che definiremmo « pseudo-scientifica »: si è infatti presupposto che un problema dai contorni giganteschi — come il controllo delle attività umane su tutti i circa 302.000 chilometri quadrati che compongono l'I-

talia — potesse essere risolto con formule matematiche, basate per di più su una sorta di «suddivisione tra regioni» del suolo consumabile.

I punti deboli di tale approccio sono facilmente individuabili, se si ragiona al di fuori da ogni impostazione retorica: in primo luogo l'estrema difficoltà di poter disporre di dati credibili sui fenomeni di consumo del suolo, nonostante lo sviluppo veloce delle tecniche di telerilevamento; in secondo luogo, l'estrema difficoltà di evitare la trappola del «*trend* storico», in forza del quale l'ente locale (regione o comune, poco importa) che più ha consumato suolo in passato continua ad aver diritto a consumi più elevati anche nel futuro. Infine, è facile immaginare il caos che comporterebbe questa sorta di gigantesca «distribuzione dei tagli nel consumo di suolo» tra le regioni, impegnate in una guerra fratricida per non vedere compromesse le proprie possibilità di crescita, intese come fattore collettivo e come attesa dei singoli cittadini.

La presente proposta di legge vuole evitare le trappole di un atteggiamento pseudo-matematico e mira a ricondurre il problema del controllo del consumo di suolo nel suo alveo logico e naturale: il problema della corretta programmazione e uso di tutto il territorio, che comporta sicuramente il citato controllo nel consumo di suolo, ma che persegue soprattutto la «buona pianificazione» e premia il riuso del patrimonio edilizio esistente, una riserva quasi inesauribile che deve essere accuratamente recuperata.

Infatti, solo indirizzando la pianificazione territoriale verso il recupero del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, pubblico e privato, si ottiene l'arresto del consumo di suolo, senza pervenire a blocchi, più o meno mascherati, dell'attività edilizia: un'attività che è fondamentale per l'economia del Paese, ma che rientra anche tra gli inalienabili diritti dei cittadini, da sempre desiderosi di migliorare e di variare il loro modo di vivere, di muoversi, di produrre e di abitare.

Ha così preso corpo la presente proposta di legge, che ha essenzialmente due obiettivi:

1) promuovere la buona pianificazione territoriale tramite una semplice serie di criteri-guida, che compongono un quadro di «livelli essenziali di prestazioni», validi per tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

2) individuare, nell'ambito della buona pianificazione territoriale, il riuso del patrimonio edilizio esistente, sia pubblico che privato, sia strutturale che infrastrutturale, quale strategia vincente — e come tale da incentivare — per contenere il consumo del suolo, indirizzando l'attività edilizia verso il vasto (troppo vasto) patrimonio di edifici e di infrastrutture esistenti, ovviamente nel rispetto dei principi di tutela artistica, architettonica e ambientale.

Si fa pertanto notare come il punto di partenza della proposta di legge non sia la messa in atto di giganteschi «catasti del suolo» o di macchinose procedure di suddivisione di «diritti al consumo di suolo» tra le regioni, ma sia invece un forte incentivo a sviluppare una buona, corretta e operativa pianificazione del territorio, realizzata ai diversi livelli di governo, che vanno dalle regioni e dalle province ai comuni singoli o associati e da questi agli operatori pubblici e privati, che concretamente agiscono sul territorio.

La proposta di legge stabilisce, quindi, nuovi e aggiornati principi per la pianificazione territoriale, ponendo al loro centro il riuso urbanistico ed edilizio, inteso come la strada principale e la strategia vincente per ottenere il contenimento del consumo di suolo.

La proposta di legge continua indicando pochi, ma incisivi, interventi finalizzati a rendere fattibile ed economicamente vantaggioso il processo di riuso: si tratta di esigenze fondamentali, emerse dalla pratica della gestione comunale e dell'attività progettuale, in assenza delle quali il riuso resta inevitabilmente penalizzato e limitato.

La proposta di legge, conscia che non possa essere la norma generale a caricarsi di eccessivi aspetti operativi, demanda poi al Governo il compito di proseguire nel lavoro di specificazione normativa, tenendo in particolare peso le esigenze di bilancio dei comuni, che da queste norme devono trarre vantaggi e non essere gravati da ulteriori carichi per le loro già critiche finanze.

L'articolo 1 espone le finalità della legge, chiarendone l'obiettivo di arrivare all'uso razionale del suolo, nonché del patrimonio edilizio e delle risorse naturali, per coniugare sviluppo economico e tutela dei valori ambientali: non quindi una « lotta tra priorità », ma un obiettivo di sintesi virtuosa, resa possibile dal ricorso allo strumento della pianificazione territoriale.

La pianificazione territoriale, sviluppata nei diversi ambiti di competenza, assume così un ruolo centrale, configurandosi come lo strumento di incentivazione e di controllo all'uso corretto del suolo e quindi della riduzione del suo consumo.

La proposta di legge, in tale logica, detta pertanto principi fondamentali nella materia del « governo del territorio », dando così attuazione all'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 2 contiene una serie di definizioni, utili al funzionamento della legge. Rispetto ad altri progetti di legge nella stessa materia, l'elenco è volutamente limitato e semplificato, proprio per contribuire alla chiarezza e alla semplicità che si ritengono essere condizioni necessarie per un buon testo normativo.

L'articolo 3, dando seguito a quanto detto, sviluppa una chiara serie di principi e obiettivi da porre alla base della pianificazione territoriale. La normativa statale è sempre stata avara nel fornire tali principi basilari, venendo così meno a quel fondamentale compito di coordinamento che — in una materia condivisa, come il territorio — è alla base del corretto rapporto tra Stato

e regioni. La legge vuole sopperire a tale carenza nel modo più chiaro e operativo.

L'articolo 4 affronta il tema del ruolo del riuso urbanistico ed edilizio — in grado di affrontare il problema del vasto e in parte dissueto patrimonio costruito d'Italia — per contenere il consumo di suolo. Per raggiungere tale obiettivo, alla luce di una vasta esperienza maturata tramite il confronto con la realtà di chi quotidianamente si misura con il problema del riuso (funzionari pubblici, professionisti, imprenditori) — l'articolo individua una serie di interventi semplici e concreti, di sicura efficacia per dirottare le iniziative dal consumo di nuovo suolo verso il riuso del patrimonio esistente.

L'articolo 5 reca misure urbanistiche ed edilizie per l'incentivazione degli interventi di riuso edilizio.

L'articolo 6 prevede incentivi fiscali per promuovere il riuso edilizio, sotto forma di detrazione d'imposta delle spese documentate di demolizione, smaltimento dei materiali di risulta e di ricostruzione.

L'articolo 7 prevede incentivi fiscali per promuovere la rinaturalizzazione di terreni già impermeabilizzati, sotto forma di detrazione dall'imposta sui redditi delle spese documentate di demolizione, asportazione e smaltimento dei manufatti o dei materiali impermeabilizzanti e di eventuale reimpianto di specie arboree autoctone.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare e a incentivare, con opportune misure fiscali, interventi, pubblici e privati, di rigenerazione urbana di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, di sicurezza attiva e passiva, paesaggistiche, ambientali e culturali nonché a predisporre deroghe al patto di stabilità interno in favore dei comuni per la rigenerazione urbana.

L'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità, principi e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha per fine l'uso razionale del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali, allo scopo di coniugare lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale con la tutela dei valori ambientali, paesaggistici e della sicurezza idrogeologica.

2. La pianificazione territoriale, esercitata secondo l'articolazione amministrativa del territorio nazionale, è lo strumento principale per conseguire l'uso razionale del suolo e delle risorse naturali.

3. In particolare, la presente legge individua nel riuso del patrimonio edilizio esistente la scelta ottimale per contenere il consumo di suolo, promuovendone l'attuazione.

4. La presente legge detta principi fondamentali della materia del governo del territorio, nonché norme che costituiscono determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « pianificazione territoriale » o « pianificazione »: l'insieme delle azioni e degli strumenti predisposti per indirizzare e per controllare l'insediamento delle attività umane;

b) « atti di pianificazione » o « strumenti di pianificazione »: l'insieme di documenti, grafici e normativi, che ad ogni livello di governo attuano la pianificazione territoriale, regolando l'uso del suolo, com-

presi infrastrutture e manufatti per l'uso pubblico o privato;

c) « piano regolatore generale »: lo strumento urbanistico, comunque denominato e articolato, che regola l'utilizzo del suolo e degli immobili nel territorio comunale;

d) « uso razionale del suolo »: ogni forma di uso del suolo, globalmente inteso, che consente lo sviluppo delle attività umane e che prevede di minimizzare la trasformazione del suolo naturale o seminaturale in suolo urbanizzato, unitamente al recupero del patrimonio edilizio esistente;

e) « consumo di suolo »: l'incremento della trasformazione di superficie libera, naturale, seminaturale, agricola, urbana e periurbana, per effetto di interventi di impermeabilizzazione o di erosione, nonché per effetto di perdita di materia organica, di biodiversità o di contaminazione;

f) « contenimento del consumo di suolo »: le azioni messe in atto dalla pianificazione per contenere il fenomeno, anche tramite forme di bilanciamento tra nuovo consumo di suolo e restituzione di suolo allo stato agricolo o naturale;

g) « patrimonio edilizio »: l'insieme degli immobili e delle infrastrutture esistenti nel territorio;

h) « riuso »: il processo di trasformazione, attuato a livello sia urbanistico che edilizio mediante gli interventi edilizi definiti dall'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di immobili esistenti, non più adatti agli usi attuali, con conseguente limitazione dell'occupazione di suolo naturale o seminaturale;

i) « rigenerazione urbana »: l'insieme organico di interventi su immobili pubblici o privati pianificato per conseguire la funzionalità, la sicurezza e il decoro delle attività umane;

l) « edifici preesistenti »: gli edifici esistenti, anche se non più adatti all'uso, e gli

edifici la cui esistenza è documentabile da atti o documenti.

Art. 3.

(Principi della pianificazione territoriale)

1. La pianificazione territoriale è regolata dalle norme regionali, nel rispetto degli indirizzi statali e di quanto disposto dal presente articolo.

2. Costituiscono principi fondamentali della pianificazione territoriale:

a) il rispetto delle indicazioni programmatiche dello Stato, valide per tutto il territorio nazionale o sue parti, espresse tramite atti aventi valore di legge;

b) l'esistenza di piani propri per ogni livello di governo ovvero a livello di aggregazione comunale, provinciale, regionale;

c) l'adeguamento dei piani di livello inferiore a quelli di livello superiore;

d) la formazione dei piani in maniera libera, scientificamente documentata, tecnicamente corretta e trasparente;

e) il diritto dei cittadini e delle loro organizzazioni a intervenire nei processi di pianificazione tramite proposte e osservazioni;

f) l'approvazione dei piani nell'ambito di processi che prevedono la verifica tecnica degli atti e la compartecipazione dei soggetti proponenti alle decisioni;

g) l'applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per l'approvazione dei piani, nei limiti previsti dalla legislazione vigente e dall'articolo 5;

h) la durata temporalmente limitata di ogni vincolo posto sulla proprietà privata e il diritto all'equo indennizzo in caso di esproprio.

3. La pianificazione territoriale, ad ogni livello, riconosce l'importanza strutturale del contenimento dell'uso di suolo allo stato

naturale. La pianificazione persegue tale obiettivo tramite:

a) una migliore progettazione delle infrastrutture e dei servizi;

b) lo stretto rapporto tra previsioni di insediamento e *trend* di crescita;

c) rinunce volontarie da parte degli aventi titolo a ipotesi di crescita presenti in piani e programmi, non più attuali, con conseguente eliminazione dei relativi carichi fiscali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate, e successivamente aggiornate, le linee guida fondamentali della pianificazione territoriale, in conformità a quanto disposto dal presente articolo. Le linee guida possono essere determinate per l'intero territorio nazionale o per parte di esso.

Art. 4.

*(Riuso urbanistico ed edilizio
per il contenimento del consumo di suolo)*

1. Il riuso del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente costituisce il mezzo prioritario per contenere il consumo di suolo.

2. Il riuso si attua nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni posti a tutela del patrimonio naturale, storico e artistico.

3. Gli strumenti statali e regionali, unitamente agli atti di pianificazione a livello locale, promuovono e agevolano gli interventi tesi al recupero, alla riqualificazione, alla sostituzione, alla diversa allocazione e al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio già interessato da interventi strutturali e infrastrutturali.

4. Al fine di rendere fattibile ed economicamente vantaggioso il processo di riuso,

sotto gli aspetti tecnici ed economici, si applicano le seguenti disposizioni:

a) nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e paesaggistica, la ricostruzione di edifici preesistenti, attuabile mediante gli interventi edilizi definiti dall'articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può essere effettuata senza il rispetto della sagoma preesistente, prevedendo comunque il recupero anche integrale della volumetria già esistente, maggiorata da eventuali ampliamenti consentiti dalle norme vigenti;

b) le norme regionali incentivano la revisione e l'aggiornamento dei piani regolatori generali ai fini del minor consumo di suolo;

c) le norme regionali possono disciplinare il processo di riuso e prevedere forme di premialità per chi attua interventi di riuso;

d) le norme regionali possono prevedere forme di incentivazione e di aiuto per i processi di bonifica e di messa in sicurezza degli edifici compresi in progetti di riuso;

e) i diritti edificatori, di cui al numero 2-bis) dell'articolo 2643 del codice civile, anche derivanti da operazioni di sostituzione edilizia, sono trasferibili sul territorio e commercializzabili, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione.

Art. 5.

(Misure urbanistiche ed edilizie per favorire gli interventi di riuso edilizio)

1. Ferme restando le disposizioni del codice civile relative alle distanze minime e ai rapporti tra edifici, agli interventi di riuso, anche nei casi di aumento di volumetria, non si applicano gli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, salvo diverse disposizioni regionali, e l'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

2. Gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione sono dovuti solo nel caso in cui l'intervento di riuso determini un maggior carico urbanistico, anche a seguito del passaggio dall'una all'altra delle categorie funzionali previste dall'articolo 23-ter, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono riferiti esclusivamente alla parte incrementale.

3. Gli interventi di riuso sono comunque esclusi dalla valutazione e dall'applicazione del maggior valore previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera *d-ter*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e beneficiano della riduzione del contributo di costruzione prevista dall'articolo 17, comma 4-*bis*, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

4. La procedura di VAS, ove necessaria ai sensi delle norme vigenti, non si applica nel caso di strumenti urbanistici esecutivi, comunque denominati, le cui previsioni di carico urbanistico complessivo siano soddisfatte almeno per il 75 per cento da processi di riuso.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti aventi titolo possono richiedere al comune l'annullamento di previsioni edilizie che comportano l'edificabilità di suolo naturale o seminaturale. I comuni acconsentono a tali richieste tramite appositi atti deliberativi, non sottoposti a procedura di VAS; essi possono negare l'annullamento solo nel caso di rilevanza strategica della previsione, ai fini dell'attuazione del piano regolatore generale, oppure nel caso in cui la mancata attuazione della previsione di cui si richiede la cancellazione comporti la frammentazione del tessuto urbano, attuale o previsto.

6. Ai trasferimenti immobiliari effettuati negli ambiti di rigenerazione urbana si applicano le imposte di registro, catastale e ipotecaria, in misura fissa ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, relativamente ai piani di recupero a iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 6.

(Incentivi fiscali per promuovere il riuso edilizio)

1. Al fine di promuovere la riqualificazione del tessuto urbano e il riuso edilizio e allo scopo di contenere il consumo di suolo, considerato come risorsa vitale e non rinnovabile, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019, relative a interventi di demolizione, smaltimento dei materiali di risulta e ricostruzione di fabbricati civili e industriali obsoleti o dismessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione; tale detrazione è elevata al 60 per cento qualora i fabbricati realizzati siano destinati ad alloggio sociale, secondo la definizione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e quelle relative alle altre prestazioni professionali connesse alla demolizione e all'esecuzione delle opere edilizie.

3. La detrazione di cui al presente articolo spetta, nella misura del 60 per cento, anche agli istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, e loro consorzi nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondano ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di « *in house providing* » e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

4. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti a condizione che i nuovi fabbricati siano realizzati in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, alla normativa antisismica e che, dal punto di vista dell'efficienza energetica, siano qualificabili « edifici a energia quasi zero », ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

5. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

6. Gli incentivi di cui ai commi precedenti sono cumulabili con gli incentivi fiscali previsti da altre norme ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 7.

(Incentivi fiscali per promuovere la rinaturalizzazione di terreni già impermeabilizzati)

1. Al fine di promuovere la rinaturalizzazione di terreni, urbani o extraurbani, già oggetto di interventi di impermeabilizzazione, a decorrere dall'anno 2019, ai soggetti di cui all'articolo 6 che, demolendo o comunque rimuovendo i manufatti o i materiali impermeabilizzanti, restituiscano un terreno all'attività agricola ovvero lo rinaturalizzino, a qualsiasi scopo, mediante il reimpianto di specie arboree autoctone, spetta la detrazione d'imposta di cui al medesimo articolo 6 nella misura del 50 per cento delle spese documentate di demolizione, asportazione e smaltimento dei manufatti o dei materiali impermeabilizzanti e di eventuale reimpianto di specie arboree autoctone. La detrazione è ripartita nel tempo a norma del comma 5 dell'articolo 6.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e quelle relative alle altre prestazioni professionali connesse all'esecuzione degli interventi di riconversione agricola o di rinaturalizzazione.

3. Il beneficio fiscale di cui al presente articolo è subordinato alla certificazione di avvenuta riconversione agricola del terreno o di avvenuta rinaturalizzazione rilasciata dalla competente Agenzia regionale per la protezione ambientale ovvero dalle competenti Agenzie provinciali per l'ambiente delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a:

a) semplificare e incentivare con opportune misure fiscali interventi, pubblici e privati, di rigenerazione urbana di aree urbane degradate attraverso il miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, di sicurezza attiva e passiva, paesaggistiche, ambientali e culturali;

b) predisporre deroghe al patto di stabilità interno a favore dei comuni che individuano, attraverso i propri strumenti urbanistici, ambiti caratterizzati da degrado da sottoporre a processi di rigenerazione urbana;

c) prevedere forme di compensazione a favore dei comuni per i mancati introiti derivanti dalla riduzione dell'onerosità relativa ai permessi edilizi per gli interventi di riuso.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quale contributo statale, si provvede nel limite di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle maggiori risorse derivanti dall'attuazione di interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro il 15 luglio 2019 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019. Entro il 15 gennaio 2020 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica,

assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai periodi secondo e terzo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, rispettivamente, entro il 15 settembre 2019 ed entro il 15 marzo 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote d'imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute e prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle agevolazioni fiscali.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0044550